

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1654-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 13 maggio 1966

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 maggio 1966

(V. Stampato n. 3167)

d'iniziativa dei senatori MONNI, LAMI STARNUTI, ALESSI, ANGELINI Armando, PACE, MONGELLI, CAROLI, BERLINGIERI, AJROLDI, VENTURI, BERMANI, PAFUNDI, MAGLIANO Giuseppe, NENCIONI, FENOALTEA e POËT

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 maggio 1966*

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione
di amnistia e di indulto

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.
(Amnistia)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia, salvo quanto previsto dalla presente legge per i reati in materia tributaria:

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.
(Amnistia)

Identico:

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

a) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, oppure una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire 2 milioni e 500 mila, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera;

b) per il delitto di furto di piante o di legna nei boschi e di pesce in acque demaniali chiuse, se concorre l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale; nonchè per il delitto di appropriazione indebita, di furto e di truffa, qualora in tutti i predetti reati ricorra non più di una aggravante e concorra, invece, l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale;

c) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta;

d) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, oppure una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire 2 milioni e 500 mila, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera, se il reato è stato commesso da minore degli anni 18 o da chi aveva superato gli anni 70;

e) quando sia noto l'autore della pubblicazione, salva la sua responsabilità e fuori dei casi di concorso, per i reati commessi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

a) per i reati consumati da partigiani, da patrioti, da appartenenti a gruppi o squadre di azione partigiana, oppure a formazioni anche non regolari o da chiunque altro abbia cooperato con il Movimento di liberazione nazionale, comunque determinati da movente o fine politico o commessi in occasione o conseguenza di movimenti politici, sociali e militari dalla data del 25 luglio 1943 alla data del 2 giugno 1946;

b) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera;

c) per il delitto di furto di piante o di legna nei boschi e di pesce in acque demaniali e private, se concorre l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale; nonchè per il delitto di appropriazione indebita, di furto e di truffa, qualora in tutti i predetti reati ricorra non più di una aggravante anche speciale e concorra, invece, l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, oppure n. 6, del Codice penale;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) per il delitto di appropriazione indebita, di furto e di truffa, qualora in tutti i predetti reati ricorra non più di una aggravante e l'imputato sia minore degli anni 18;

g) per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa anche se consistente nell'attribuzione di un fatto determinato e

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

col mezzo della stampa periodica dal direttore e dal vice direttore responsabile, previsti dall'articolo 57 del Codice penale, modificato dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 316, 318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 371, 443, 444, 445, 446, 447, 516, 528, 530 del Codice penale, e ai reati previsti dagli articoli 515 e 640 del Codice penale se, per questi ultimi due reati, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale.

Art. 2.

(Amnistia per speciali reati)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati previsti nelle disposizioni contenute nei testi unici approvati con decreti del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, 30 marzo 1957, n. 361 e 16 maggio 1960, n. 570;

b) per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'articolo 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

per il connesso reato previsto dall'articolo 57 del Codice penale.

In tutti i casi di reato di diffamazione col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, l'amnistia sarà applicata solo nell'ipotesi che il querelato accetti espressamente il giudizio di un giurì d'onore sulla verità del fatto attribuito.

Nel caso di accettazione del giurì d'onore l'autorità giudiziaria che deve applicare la amnistia nomina tre membri del giurì fra i magistrati del distretto della propria Corte d'appello.

Se l'amnistia si applica davanti la Corte di cassazione la nomina del giurì è demandata al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 316, 318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 530 del Codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, nonchè ai reati previsti dagli articoli 515 e 640 del Codice penale se, per questi ultimi due reati, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale.

Art. 2.

(Amnistia per speciali reati)

Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

c) per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici.

Per i suddetti reati non si tiene conto delle aggravanti previste dall'articolo 112 del Codice penale e di ogni altra aggravante speciale che inerisca al numero delle persone ed alla qualità di organizzatore o promotore.

Art. 3.

(Indulto)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, salvo quanto previsto dalla presente legge per i reati in materia tributaria, nella misura non superiore a 2 anni per le pene detentive e non superiore a lire 2 milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

L'indulto non può essere superiore ad 1 anno per le pene detentive ed a 1 milione per le pene pecuniarie:

a) nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti;

b) nei confronti di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, nè delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, nè dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, nè delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) *identica.*

L'amnistia per i suddetti reati non si applica qualora concorrano una o più circostanze aggravanti diverse da quelle previste dall'articolo 112 del Codice penale e da ogni altra circostanza speciale che inerisca al numero delle persone ed alla qualità di organizzatore o promotore.

Art. 3.

(Indulto)

Identico.

Identico:

a) *identica;*

b) *identica.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

c) nei confronti delle condanne per i reati previsti dagli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 371, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 515, 516, 519, 520, 521, 523, 524, 528, 530, 575, 576, 577, 628, 629, 630, 640 del Codice penale, nonché dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; nei confronti, altresì, delle condanne per il reato previsto dall'articolo 589 del Codice penale quando è connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso Codice penale e 133 del Codice stradale.

Art. 4.

(Esclusioni oggettive per i reati militari)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati previsti dal libro secondo, titolo primo e titolo secondo - capo quarto del Codice penale militare di pace e dal libro terzo, titolo secondo e dall'articolo 115 del Codice penale militare di guerra.

Art. 5.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza preveduti dall'articolo 69, secondo e terzo comma, del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Art. 4.

(Esclusioni oggettive per i reati militari)

Identico.

Art. 5.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6.

(Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, nè a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusa la diffida, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonchè della legge 31 maggio 1965, n. 575.

L'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, nè delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, nè dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, nè delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dai commi precedenti.

Art. 7.

(Amnistia per reati in materia tributaria)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1) per i reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel numero 3) del presente articolo in materia di tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

(Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto)

Identico.

Art. 7.

(Amnistia per reati in materia tributaria)

Identico:

1) *identico;*

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquantomila previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

4) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda — salvo il caso di recidiva in omessa o tardiva dichiarazione — previsti dalle leggi sulle imposte dirette, ordinarie o straordinarie, sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta di acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società;

5) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda previsti dalle leggi sulle tasse ed imposte indirette sugli affari.

L'applicazione dell'amnistia non è esclusa quando con la pena della multa o dell'ammenda concorrano altre sanzioni non aventi natura penale.

Art. 8.

(Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 7, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi: sul

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2) *identico*;

3) *identico*;

4) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda — salvo il caso di recidiva in omessa o tardiva dichiarazione — previsti dalle leggi sulle imposte dirette, ordinarie o straordinarie, con l'esclusione dall'amnistia dei reati previsti dalle leggi sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società;

5) *identico*.

Identico.

Art. 8.

(Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel numero 2) del presente articolo per i tabacchi, sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

2) nella misura non superiore a lire due milioni e duecentocinquantamila, per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evaso e degli interessi di mora nei termini indicati nell'articolo 9 della presente legge.

L'indulto è esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente e nei limiti in essi stabiliti.

Art. 9.

(Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati indicati nell'articolo 7 ai numeri 1), 2) e 3) e nell'articolo 8 siano subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omissioni di adempimenti o di formalità, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi agli adempimenti ed alle formalità omessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

(Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi:

a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorchè non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

b) il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio.

Art. 10.

(*Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nell'articolo 7 al n. 4) sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, delle seguenti altre condizioni da parte del trasgressore:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di dichiarazione incompleta, venga presentata denuncia dei redditi e dei patrimoni omessi, anche se siano stati notificati accertamenti di ufficio non ancora definiti;

3) che, nel caso di morosità nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalità previsti dalle singole leggi tributarie, si effettui il pagamento delle imposte e delle maggiorazioni dovute ovvero si ottemperi agli adempimenti o formalità stessi.

Le dichiarazioni previste nei numeri 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

(*Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette*)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 11.

(Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nell'articolo 7 al numero 5) sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, delle seguenti altre condizioni:

1) che venga ottemperato agli adempimenti e alle formalità omessi previsti dalle singole leggi tributarie, od alle eventuali ottemperanze sostitutive;

2) che venga effettuato il pagamento dei tributi evasi e degli interessi di mora.

Per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nell'articolo 7 ai numeri 1), 2) e 3) si applicano le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 12.

(Definitività dei tributi, diritti, maggiorazioni e interessi di mora corrisposti)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che i tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili.

Art. 13.

(Latitanti)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il condono si applica ai latitanti se essi si costituiscono entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, salvo che la pena inflitta sia interamente condonata.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

(Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari)

Identico.

Art. 12.

(Definitività dei tributi, diritti, maggiorazioni e interessi di mora corrisposti)

Identico.

Art. 13.

(Latitanti)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il condono si applica ai latitanti se essi si costituiscono entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo che la pena inflitta sia interamente condonata.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 14.

(Rinunciabilità dell'amnistia)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 15.

(Revoca dell'indulto)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro 5 anni dalla data della entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a mesi 6.

Art. 16.

(Termine di efficacia dei benefici)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14.

(Rinunciabilità dell'amnistia)

Identico.

Art. 15.

(Revoca dell'indulto)

Identico.

Art. 16.

(Termine di efficacia dei benefici)

Identico.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.